

D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA
Publicato in G.U. n. 230 del 3.10.2006
in corso di conversione

Vengono riportati e brevemente analizzati in seguito gli articoli più rilevanti per il sistema universitario, contenuti, tra gli altri, nel Capo X rubricato "Disposizioni in materia di università".

Art. 3 comma 7
Recupero della base imponibile

7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

Con tale disposizione il legislatore ha ripristinato i benefici che erano stati cancellati dall'art. 36 comma 22 lett. a) del D.L. 223/06 convertito con L. 248/06 con la conseguenza che per l'anno 2006 i soggetti residenti all'estero hanno diritto all'applicazione delle deduzioni della no tax area e della family area.

Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

La norma modifica la legge 633/1941 in materia di diritto d'autore prevedendo la corresponsione di un compenso agli editori, a carico di tutti i soggetti che, con qualsiasi mezzo, realizzino la riproduzione totale o parziale di articoli tratti da riviste o giornali. Da tale obbligo di corresponsione sono espressamente escluse le pubbliche amministrazioni.

Art. 35.
Organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-bis del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'universita' e della ricerca».

La norma modifica il D.L. 181/2006 convertito con legge 233/2006 concernente disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, definendo in particolare

l'articolazione del MUR in sei uffici di livello dirigenziale generale e un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 165/01.

Art. 36.

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La norma istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e ne definisce i compiti.

È demandata all'emanazione di un successivo regolamento la definizione di norme che disciplinino la struttura, il funzionamento dell'Agenzia e la nomina e la durata in carica dei componenti della stessa. Dall'entrata in vigore di tale regolamento saranno soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Art. 37.

Disposizioni in materia di ordinamento universitario

1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a

decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno.».

2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.

3. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

La norma prevede:

- al comma 1, la durata biennale delle scuole di specializzazione per le professioni legali anche per coloro che conseguono la laurea specialistica in base agli OO.DD. di cui al D.M. 509/99 e la possibilità che, a decorrere dall'anno accademico 2007/2008, la durata sia ridotta ad un anno.
- Al comma 2, la possibilità di riconoscere per i periodi di formazione svolti dal personale delle pubbliche amministrazioni crediti formativi valevoli per il conseguimento dei titoli universitari di cui al D.M. 509/99.
- Al comma 3, l'adozione di un regolamento che disciplini i criteri e le procedure per l'attivazione di corsi teledidattici e di università telematiche e la valutazione da parte del CNVSU sull'attività svolta dalla università telematiche. Prevede, altresì, il divieto di istituire nuove università telematiche fino alla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 41. Incarichi dirigenziali

1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma modifica l'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che per tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, attribuiti anche con contratto a

tempo determinato, con esclusione di quelli conferiti al personale dirigente di ruolo, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cessino decorsi 90 gg dal voto di fiducia al Governo.

In sede di prima applicazione la normativa stabilisce che tutti i predetti incarichi, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino qualora non siano confermati entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del D.L. (3.10.2006).

Art. 46.

Proroga del termine in materia di soppressione di organismi

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

La norma proroga il termine previsto dall'art. 29 del D.L. 223/06 convertito con modificazioni con legge 248/2006 e, pertanto, verranno soppressi gli organismi le commissioni, i comitati e gli altri organismi non confermati dalle amministrazioni entro il termine di 180 gg dall'entrata in vigore del D.L. (11.08.2006).